



**Regolamento sull'applicazione della Tassa sui Rifiuti
T.A.R.I.
Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 09.09.2014**

Articolo 1
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 2
ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
 - a) Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) I sottotetti qualora non utilizzati. Il sottotetto è da considerare utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'intradosso del solaio, è superiore a ml. 1.80 e quando sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

- d) le unità immobiliari inagibili e inutilizzabili, prive di qualsiasi mobile o suppellettile, prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
 - e) Ogni altro locale o area scoperta che natura e destinazione non è suscettibile di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo3 BASE IMPONIBILE

1. Fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata data concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 647art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

Articolo4 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo5 PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale.
2. Il soggetto che svolge il servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe.
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99.

Articolo 6

PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Articolo 7

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

Utenze domestiche:

| Cat. | Descrizione |
|------|---|
| 1 | Utenze domestiche composte da una sola persona |
| 2 | Utenze domestiche composte da due persone |
| 3 | Utenze domestiche composte da tre persone |
| 4 | Utenze domestiche composte da quattro persone |
| 5 | Utenze domestiche composte da cinque persone |
| 6 | Utenze domestiche composte da sei o più persone |

Utenze non domestiche:

| Cat | Descrizione |
|-----|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | cinematografi e teatri |
| 3 | autorimesse, magazzini senza vendita diretta |
| 4 | campeggi, distributori carburante, impianti sportivi |
| 5 | stabilimenti balneari |

| | |
|----|--|
| 6 | esposizioni ed autosaloni |
| 7 | alberghi con ristorante |
| 8 | alberghi senza ristorante |
| 9 | case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | uffici,agenzie,studi professionali |
| 12 | banche ed istituti di credito |
| 13 | negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli |
| 14 | edicola,farmacia,tacaccherie |
| 15 | negozi particolari: filatelia tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica |
| 18 | attività artigianali : falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti |
| 19 | carrozzeria, autofficine elettrauto |
| 20 | attività industriali con capannone di produzione |
| 21 | attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub |
| 23 | mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | ortofrutta, pescheria,fiori e piante, pizza a taglio |
| 28 | ipermercati di generi misti |
| 29 | banchi mercato generi alimentari |
| 30 | discoteche, night club |

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economico-professionale, il tributo è dovuto distintamente sia per l'utenza domestica che per l'attività svolta in base alla tariffa prevista per la specifica attività, ognuna commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari anagraficamente residenti, la categoria di appartenenza viene determinata in relazioni alla loro potenzialità a produrre rifiuti ed indicata nell'atto di approvazione delle tariffe annuali.
6. Al fine di snellire e semplificare il procedimento di denuncia, in sede di richiesta di residenza l'utente contestualmente sottoscrive la propria denuncia ai sensi dei commi precedenti.

Articolo8

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.

Articolo9

RIDUZIONI

Utenze domestiche:

- Immobili a disposizione sono calcolati con un occupante;
- Attuazione della pratica del compostaggio 10%;

Utenze non domestiche:

- Abbattimento del 50% del minimo previsto per legge;
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
 3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
 4. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

- 5 La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
- 6 Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

Articolo10

RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, viene applicata la riduzione del 50 % all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:
2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
3. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente attraverso la consegna dei relativi formulari d'identificazione dei rifiuti. I formulari a consuntivo debbono essere consegnati al Comune per la verifica della dimostrazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali.
4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

Articolo11

RIDUZIONE PER RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo.
3. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.
4. La documentazione presentata viene trasmessa al Comune che esprime parere in merito alla procedura avviata ed alla quantità di rifiuti riciclati per tipologia.
5. La riduzione viene riconosciuta come percentuale di abbattimento della parte variabile determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall'utenza espressa dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il calcolo della tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo.
6. La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

Articolo12
DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA TASSA

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai giorni nei quali si è protrato l'utilizzo dell'immobile

Articolo13
VERSAMENTO

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in tre rate trimestrali, come di seguito meglio specificato:

| | |
|---------|------------|
| 1° rata | 30 aprile |
| 2° rata | 31 luglio |
| 3° rata | 31 ottobre |
2. Eventuali situazioni di conguaglio rispetto ad eventuali variazioni intervenute negli ultimi mesi dell'anno possono essere recuperate sul versamento della I° rata dell'anno successivo.
3. Il versamento deve essere effettuato nella forma riconosciuta dalla vigente normativa in materia.
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta, le sanzioni previste per legge. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.